



COMUNE DI BASIGLIO *Città Metropolitana di Milano*

SETTORE POLIZIA LOCALE
Ufficio Polizia Locale

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 25 DEL 08/09/2025

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO: DEROGA PARZIALE ALL'ORDINANZA N. 12 - 2025 PER IL GIORNO 14.09.2025 - BASIGLIO MILANO TRE.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale con deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 28/10/2021 ha istituito una nuova zona a traffico limitato nel territorio comunale di Basiglio Milano Tre, vigente ogni anno, nei giorni festivi compresi dalla seconda domenica di aprile alla seconda domenica di ottobre, dalle ore 14:00 alle ore 19:00;

CONSIDERATO che domenica 14.09.2025 avrà luogo la Festa Patronale di Basiglio e pertanto si prevede un notevole afflusso di visitatori provenienti anche dai comuni limitrofi;

RITENUTO di converso di contemperare le esigenze dei cittadini residenti nel quartiere Milano Tre del Comune di Basiglio;

VISTI

- **l'art. 3 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285** (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i, ove per zona a Traffico Limitato (ZTL) si intende "l'area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli";
- **gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285** (Nuovo Codice della Strada), ove si evince che nei centri abitati i comuni possono con ordinanza del Sindaco, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, nonché stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche



strutturali delle strade, così come adottare provvedimenti atti a limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, in considerazione degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio;

- **il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495** (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada);
- **l'art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267** – (Testo Unico Ordinamento degli Enti Locali - T.U.O.E.L.).

ORDINA

Per i motivi in premessa indicati, **domenica 14.09.2025** – dalle ore 14,00 alle ore 19,00 – **è consentito l'accesso ed il transito** a tutti i veicoli, in **deroga** all'ordinanza n. 12 del giorno 08.04.2025, nelle seguenti vie:

- dei Longobardi;
- Vivaldi.

Rimane preclusa la sosta dei veicoli privi di contrassegno tipo “vetrofanìa”, contrassegno tipo “ospiti” o muniti di permesso “giornaliero” rilasciato dalla Polizia Locale nelle seguenti residenze afferenti le sunnominated strade: Acquario; Sagittario; Tralci; Filare; Solco; Idra; Sirio; Orione; Andromeda.

Rimane preclusa inoltre la sosta ed il transito nelle vie Verdi; Giotto; Marconi; Porta; Colombo inclusi i parcheggi delle residenze ivi ubicate.

Viene comunque fatta salva la sosta ed il transito ai soli veicoli che esporranno il contrassegno tipo “vetrofanìa”, il contrassegno tipo “ospiti” o il permesso “giornaliero”, rilasciati dalla Polizia Locale di Basiglio.

La possibilità di accesso, di transito e di sosta in tali parcheggi rimane consentita ai veicoli che non espongono i suddetti contrassegni / permessi, purché siano:

- autoveicoli privati dei medici che si recano per visite domiciliari urgenti presso i pazienti residenti nella zona a traffico limitato, per il tempo strettamente necessario per la visita e purché sia esposto lo specifico contrassegno professionale e l'ora di arrivo sul luogo del soccorso;



COMUNE DI BASIGLIO *Città Metropolitana di Milano*

- mezzi pubblici di trasporto, compresi i taxi e i veicoli a noleggio con conducente, purché in servizio;
- veicoli muniti di logo in dotazione alle: Forze di Polizia dello Stato, Polizia Locale e Provinciale, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, mezzi di pubblico soccorso, veicoli di proprietà degli enti pubblici, per esigenze di servizio;
- autoveicoli in car sharing ed altri veicoli destinati ai servizi alternativi di trasporto di persone istituiti dall'Amministrazione Comunale di Basiglio, al fine di promuovere iniziative di mobilità sostenibile;
- ciclomotori a due o tre ruote e quadricicli leggeri, di cui alle categorie internazionali L1e, L2e, L6e (Direttiva 2002/24/CE recepita con DM 31.01.2003);
- motocicli a due ruote con/senza carrozzetta, tricicli, quadricicli, di cui alle categorie internazionali L3e, L4e, L5e, L7e (Direttiva 2002/24/CE recepita con DM 31.01.2003);
- autoveicoli condotti o al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di apposito "contrassegno di parcheggio per disabili", previsto ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del Regolamento di esecuzione e attuazione del NCdS, purché sia esposto in originale nella parte anteriore del veicolo, in maniera ben visibile e completamente leggibile;
- autoveicoli con logo degli Istituti di vigilanza privata, compresi quelli dei portavalori, solo per esigenze di servizio;
- veicoli e macchine operatrici di proprietà di gestori di servizi di pubblica utilità, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'attività di ripristino.

DISPONE

- che il presente provvedimento, in base all'art. 32 della legge 69/2009, sia reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Basiglio.

- che sia data comunicazione a:



COMUNE DI BASIGLIO *Città Metropolitana di Milano*

- Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione del Comune di Basiglio;
- Stazione Carabinieri di Basiglio;
- Vigilanza Comprensoriale Milano 3.

DEMANDA

agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del vigente nuovo codice della strada il controllo sull'osservanza della presente ordinanza e fa obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.

INFORMA

Ai sensi dell'art. 3 ultimo comma della legge 241/1990 contro il presente atto può essere presentato ricorso:

- al TAR della Lombardia, entro 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 2 legge 06/12/1971 n. 1034 e successive modificazioni;
- al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 98 del DPR 24/11/1971.

Ai sensi dell'art. 8 della legge 07/08/1990 n. 241, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore di Polizia Locale.

IL COMANDANTE

Comm. Capo, dott. Ettore TRIPODI



La presente copia informatica è conforme al documento originale, ai sensi del DLGS 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato è conservato presso il Comune di Basiglio.

Firmato da:

82/2005 dal dirigente il cui nominativo è di seguito riportato, competente alla sottoscrizione dell'atto,

Ettore Tripodi in data 08/09/2025